



LIVIA DE MARTINIS

## A proposito di un passo dei *Poroi* di Senofonte (4, 21)

### Una legge sulla vendita degli schiavi pubblici

#### 1. Introduzione

Nel IV capitolo dei *Poroi* Senofonte suggerisce ai suoi concittadini come ricavare di più dalle miniere d'argento. Tra le misure che propone vi è quella di acquistare schiavi pubblici (4, 17: δημόσια ἀνδράποδα)<sup>1</sup> e concederli in affitto – ricavandone così un introito<sup>2</sup> –, dopo averli marchiati con il sigillo pubblico, per i lavori nel distretto minerario (4, 17-21). Per spiegare la ragionevolezza della propria proposta, Senofonte non solo osserva che già molti privati si arricchivano attraverso la concessione in affitto di schiavi per lavori nel distretto minerario e che la *polis* non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad acquistare schiavi, ma precisa che essa avrebbe avuto modo di proteggere il proprio investimento in virtù del fatto che esisteva una pena per chi avesse venduto ed esportato schiavi pubblici (4, 21). Questa precisazione di Senofonte, stringata come l'opera in cui è contenuta, risulta essere l'unica attestazione per Atene di un simile provvedimento<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Per una definizione di schiavo pubblico cfr. ISMARD 2015, Introd. § 2; per una presentazione del ruolo e degli ambiti di azione degli schiavi pubblici ad Atene cfr. FORSDYKE 2021, 134-141.

<sup>2</sup> Il prezzo medio di uno schiavo era sul mercato estremamente variabile, in relazione a età, forza e abilità: esso è stato calcolato intorno alle 180 dracme, con oscillazioni tra le 50, per anziani e bambini, e le 500-600, per schiavi qualificati; cfr. TORDOFF 2013, 30-31 e WHITEHEAD 2019, 205. Il costo di affitto di uno schiavo era di 60 dracme l'anno (cfr. Xen. *Poroi* 4, 14; Hyp. *Lyk.* II, l. 27 – III, l. 1; LAUFFER 1955/56, 72): sarebbero dunque bastati pochi anni alla *polis* per ammortizzarne l'acquisto e rendere fonte di guadagno la loro proprietà (BODEI GIGLIONI 1970, cxxvii-cxxviii).

<sup>3</sup> DE MARTINIS 2018, 155-156.



Essa, però, non ha sorprendentemente ricevuto la dovuta attenzione da parte degli studiosi che si sono occupati di questa categoria di schiavi e della relativa legislazione. La menziona, pur senza trarne particolari deduzioni, Forsdyke, nella sua recente monografia sul tema della schiavitù nell'antica Grecia<sup>4</sup>. Neppure la nomina, invece, Oscar Jacob nella sua monografia del 1928 sugli schiavi pubblici<sup>5</sup>; e più recentemente è stata ignorata anche da Paulin Ismard e da David Lewis, concentratisi rispettivamente sul tema degli schiavi pubblici nel mondo greco<sup>6</sup> e nell'intero mondo mediterraneo<sup>7</sup>; ugualmente non le riserva alcuna attenzione Porciani, nel suo recente intervento a proposito di questa particolare categoria di schiavi<sup>8</sup>. Quanto agli studiosi di diritto attico, nessuno dà grande spazio alla categoria degli schiavi pubblici: Harrison, MacDowell e Todd si limitano, infatti, a sottolineare che i δημόσιοι rappresentano una categoria privilegiata di schiavi e li assimilano per diversi aspetti ai meteci<sup>9</sup>.

## 2. *Senofonte, Poroi 4, 21*

Concentrandoci innanzitutto sull'analisi del passo senofonteo in questione, esso recita:

«Ἀργύριον μὲν γὰρ πῶς καὶ φωράσειεν ἂν τις τὸ δημόσιον ἐξαγόμενον, ὁμοίου τοῦ ἰδίου ὄντος αὐτῶ; ἀνδράποδα δὲ σεσημασμένα τῷ δημοσίῳ σημαντῶ καὶ προκειμένης ζημίας τῷ τε πωλοῦντι καὶ τῷ ἐξάγοντι, πῶς ἂν τις ταῦτα κλέψειεν;»

«Come si potrebbe scoprire chi sottrae argento alle casse dello Stato, essendo questo uguale a quello di proprietà privata? Al contrario, come si potrebbero rubare gli schiavi marchiati con il sigillo pubblico, essendo prevista una pena per chi li vende e per chi li esporta?»

---

<sup>4</sup> FORSDYKE 2021, 138.

<sup>5</sup> JACOB 1928.

<sup>6</sup> ISMARD 2011, 2013, 2014, 2015, 2019a e 2019b. Tesi di fondo della sua analisi del ruolo degli schiavi pubblici nella società greca è che essi fossero depositari di una serie di competenze tecniche indispensabili per il buon funzionamento della macchina democratica; cfr. in part. ISMARD 2014, 731-732 e 2015, 178.

<sup>7</sup> LEWIS 2018, che a p. 249 e nella n. 10 cita il passo senofonteo in questione, valorizzandolo però solo in relazione a una questione terminologica, per attestare l'uso senofonteo del termine ἀνδράποδα per indicare gli schiavi e non solo i prigionieri di guerra.

<sup>8</sup> PORCIANI 2018.

<sup>9</sup> HARRISON 2001a (1968), 185; MACDOWELL 1978, 83 e TODD 1993, 184-194, in part. 192-194. Cfr. LEWIS 1990, 254, che nota che «public slaves of Athens have hardly been studied more than incidentally». In generale a proposito dello *status* degli schiavi pubblici cfr. ISMARD 2015, 95-130.



Prima di discutere gli aspetti contenutistici, sono necessarie alcune osservazioni di carattere formale e linguistico. Come risulta evidente dal ricorso alle particelle μὲν ... δὲ, il paragrafo del testo dei *Poroï* si fonda sull'istituzione di un paragone – per quanto ellittico e forzato esso possa apparire – tra chi ha in appalto la riscossione delle imposte e approfitta del proprio ruolo per sottrarre denaro pubblico e i locatari di schiavi pubblici che potrebbero cercare di venderli in modo fraudolento: se gli appaltatori di imposte disonesti non sono facili da individuare, essendo le civette di proprietà della *polis* identiche a quelle in mano ai privati, i locatari di schiavi pubblici scorretti si potrebbero individuare facilmente in virtù del marchio distintivo con cui sono segnati i δημόσιοι e, una volta individuati, verrebbero colpiti dalla pena per loro prevista sulla base della legge vigente. Il parallelo tra le due situazioni è sottolineato anche dalla costruzione simmetrica dei due periodi che di esse rendono conto: con un'interrogativa diretta (πῶς ἄν τις + ottativo) e una subordinata di primo grado espressa al genitivo assoluto con participio presente (ὁμοίου τοῦ ἰδίου ὄντος e προκειμένης ζημίας). La simmetria tra le due proposizioni induce a interpretare il genitivo assoluto προκειμένης ζημίας come un dato di fatto: così come è un dato oggettivo quello dell'identità formale tra il denaro privato e quello pubblico. Ed è ovviamente a partire da questa interpretazione del passo senofonteo che si può ipotizzare di individuarvi il riferimento a una legge relativa alla vendita fraudolenta di schiavi pubblici. Certo dimostrarlo con certezza è arduo, dato lo stato della nostra documentazione. Gli unici traduttori che hanno optato per una lettura analoga a quella da me fornita sono Marchant e Waterfield, che traducono il passo come se esso attestasse un dato di fatto<sup>10</sup>; mentre la maggior parte di coloro che hanno tradotto il testo ha preferito optare per una resa ipotetica del genitivo assoluto<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> MARCHANT 1968<sup>2</sup>: «But how is a man to steal slaves when they are branded with the public mark and it is a penal offence to sell or export them?»; WATERFIELD in WATERFIELD-CARTLEDGE 2006 (1997): «But the question in the case of slaves is how is anyone going to steal them, when they have been branded with the official public tattoo and when there is a stipulated penalty for anyone selling or exporting them?».

<sup>11</sup> BODEI GIGLIONI 1970 («Ma come si potranno rubare gli schiavi quando questi siano contrassegnati dal marchio pubblico e sia stabilita una pena per chi li vende o li esporta?»); DOTY 2003 («But if the slaves are branded with the treasury's mark and a penalty is established for whoever sells or exports them, how can someone steal them?»); PISCHEDDA 2018 («Ma come si potranno rubare gli schiavi se verranno marchiati con il marchio pubblico e si stabilirà la pena per coloro che li vendono e li esportano?»); WHITEHEAD 2019 («Slaves, on the other hand, would have been marked out by the public seal, and a penalty both for the seller and for the exporter of them would be laid down; the question thus becomes, how could anyone steal them?»).



Dal punto di vista contenutistico mi sembra opportuno osservare innanzitutto che l'espressione *προκειμένης ζημίας* indica anche in altri contesti l'esistenza di una pena in relazione a un qualche reato ed è in alcuni casi accompagnata da un riferimento esplicito al fatto che la pena in questione è stabilita dalla legge<sup>12</sup>; certo, qui il riferimento al dispositivo di legge resta implicito. Ulteriore questione è chi riguardi la pena. Essa dovrebbe riguardare quel locatario disonesto che cercasse di vendere schiavi pubblici, esercitando quindi su di essi un diritto che non gli compete, e anche l'eventuale acquirente. A questo proposito è assolutamente condivisibile la lettura di Gauthier, che nel suo commento ai *Poroi* osserva che, stando al testo senofonteo, a essere vietate erano la vendita dello schiavo pubblico e la sua necessariamente contestuale (chi avrebbe potuto impiegare ad Atene uno schiavo marchiato con il sigillo pubblico?) esportazione, con una pena a carico sia del locatario sia del compratore<sup>13</sup>. E, a ben guardare, punire entrambi i soggetti coinvolti in un'eventuale operazione di compravendita fraudolenta di schiavi pubblici, e non solo uno di essi, era un ottimo modo per disincentivarla.

I commenti esistenti ai *Poroi* – a eccezione del lavoro di Gauthier – non si sono concentrati sul § 21<sup>14</sup>. È, appunto, il solo Gauthier a commentare diffusamente la misura proposta da Senofonte, cercando di immaginare come potesse realizzarsi la vendita degli schiavi pubblici a opera dei loro locatari e che tipo di vantaggio ne sarebbe loro derivato mettendola in

---

<sup>12</sup> Thuc. III 45: *προκειμένης ζημίας* (nel discorso che Tucidide fa pronunciare a Diodoto – in risposta a Cleone – per decidere il destino dei Mitilenesi, l'oratore invita a riflettere sulle ragioni dei ribelli e sulla forza della speranza che li ha indotti a mettere a rischio la propria vita e osserva che, sebbene nelle città sia spesso prevista la pena di morte per le violazioni della legge, di fronte alla speranza di successo questo non è un deterrente sufficiente). Aesch. I 87: *προκειμένης ἐκατέρω ζημίας ἐκ τοῦ νόμου θανάτου* (in un passo in cui l'oratore ricorda che la legge prevedeva la pena di morte per corruttori e corrotti). Aen.Tact. X 19, 4: *κατὰ τὸν νόμον τὸν προκείμενον δεσμὸς ἢ ζημία* (in un passo in cui si elencano le punizioni, previste dalle ordinanze, per quei mercenari che dovessero assumere comportamenti scorretti o dannosi per l'esercito).

<sup>13</sup> GAUTHIER 1976, 150-151; cfr. anche WHITEHEAD 2019, 202.

<sup>14</sup> Nulla dice a questo proposito Schütrumpf, pur nelle diverse pagine del suo commento dedicate alle misure proposte da Senofonte in relazione agli schiavi (SCHÜTRUMPF 1982, 9-15); i due commenti italiani di Bodei Giglioni e Pishedda si concentrano sul numero di schiavi che Senofonte suggerisce di acquistare, sull'investimento necessario per farlo e sul rendimento che essi garantirebbero alla *polis* (BODEI GIGLIONI 1970, civ-cxiii e PISHEDDA 2018, 86-88); il recente lavoro di Doty accenna anch'esso esclusivamente alle questioni numeriche connesse con la popolazione servile che Senofonte vorrebbe fosse impiegata nelle miniere (DOTY 2003, 8); l'ottimo commento di Whitehead si concentra in particolare sulla questione della marchiatura degli schiavi e sull'aspetto che il marchio pubblico doveva avere (WHITEHEAD 2019, 200-202).



pratica. Il quadro da lui ricostruito prevede che chi avesse preso in affitto schiavi pubblici avrebbe potuto vendere clandestinamente, all'approssimarsi della data di scadenza del contratto di locazione e per un buon prezzo, uno schiavo giovane e robusto tra quelli presi in affitto, per poi rimpiazzarlo con uno schiavo vecchio e di minore valore: in questo modo il numero degli schiavi sarebbe rimasto immutato e al termine dell'affitto si sarebbe restituito alla polis lo stesso numero di schiavi, ma sarebbe mutata la loro qualità<sup>15</sup>.

Ovviamente il testo senofonteo (ἀνδράποδα δὲ σεσημασμένα τῷ δημοσίῳ σημάντρῳ), relativo in generale agli schiavi pubblici, e il quadro immaginato da Gauthier per coglierne il senso, in particolare in relazione alla situazione di quegli schiavi pubblici concessi in affitto come lavoratori nelle miniere, implicano che tutti gli schiavi pubblici fossero marchiati<sup>16</sup>. A questo proposito può essere interessante la valorizzazione di un frammento di Andocide, citato da un commentatore di un verso delle *Vespe* di Aristofane, in cui si fa riferimento a uno schiavo marchiato (ἔστιγμένος) che lavorava alla zecca pubblica<sup>17</sup>: sebbene la notizia andocidea circa lo status del personaggio in questione sia discutibile e sembri rientrare in una serie di attacchi convenzionali rivolti nel V secolo a demagoghi ateniesi<sup>18</sup>, resta valido il dato insito nel participio attributivo ἔστιγμένος, tanto più interessante perché riferito a un individuo cui si attribuisce come attività quella di lavoratore della zecca, dove sappiamo che gli schiavi pubblici venivano abitualmente impiegati<sup>19</sup>.

### 3. Attestazioni parallele

Ad avvalorare tale lettura del passo senofonteo e la relativa deduzione, a partire da esso, dell'esistenza di una legge che impediva la

---

<sup>15</sup> GAUTHIER 1976, 149.

<sup>16</sup> Sull'interpretazione in questo senso del testo senofonteo cfr. KAMEN 2010, 100, che inoltre nota come JONES 1987 non citi nemmeno il passo senofonteo nel suo intervento a proposito delle marchiature inflitte agli schiavi. A proposito del marchio degli schiavi pubblici ad Atene, consistente in una civetta, cfr. GAUTHIER 1976, 150 e KAMEN 2010, 99; *contra* WHITEHEAD 2019, 202, affermando l'impossibilità di stabilire l'aspetto di questo marchio, ipotizza potesse essere una testa di Atena. In generale sulla pratica di tatuare gli schiavi cfr. JONES 1987 e DUBOIS 2003, 106-109.

<sup>17</sup> Andoc. Fr. 5 Blass = schol. Ar. V. 1007; cfr. KAMEN 2010, n. 50; cfr. però anche KLEES 1998, 194, che osserva che questo passo non implica necessariamente che tutti gli schiavi che lavoravano per la zecca fossero marchiati, ma semplicemente che lo fosse quello di cui si sta parlando.

<sup>18</sup> CUNIBERTI 2000, 3-6 e COBETTO GHIGGIA 2012, in part. 31.

<sup>19</sup> Agora I 7495, su cui cfr. LEWIS 1990, 257; sulla questione cfr. in generale TORDOFF 2013, 14 e n. 99.



vendita e l'esportazione di schiavi pubblici da parte dei locatari, sono alcune testimonianze letterarie e un passo del codice legislativo di Gortina. Le prime, ovviamente, sono di maggiore rilievo ai fini della nostra argomentazione, perché sono per lo più relative alla realtà ateniese; ma anche la seconda non deve essere trascurata<sup>20</sup>.

### 3a. *Le testimonianze letterarie*

Aristotele, in *Athenaion Politeia* 52, 1, affronta le competenze della magistratura degli Undici<sup>21</sup> e afferma:

«Καθ[ισ]τᾶσι δὲ καὶ τοὺς ἔνδεκα κλήρω, τοὺς ἐπιμελησομένους τῶν ἐν τῷ δεσμοτηρ[ί]ῳ, καὶ τοὺς ἀπαγομένους κλέπτας καὶ τοὺς ἀνδραποδιστὰς καὶ τοὺς λωποδύτας, ἂν μὲν [ὁμολογῶ]σι, θανάτῳ ζημιώσοντας, ἂν δ' ἀμφισβητῶσιν, εἰσάξοντας εἰς τὸ δικαστήριον, κἂν μὲν ἀποφύγωσιν, ἀφήσοντας, εἰ δὲ μή, τότε θανατώσοντα, [...]».

«Designano tramite sorteggio anche gli Undici, che si occupano dei carcerati, condannando a morte, qualora confessino, sia coloro che sono condotti davanti a loro in quanto ladri sia i ladri di schiavi sia i rapinatori, e conducendoli davanti al tribunale, qualora contestino l'accusa, e rilasciandoli, qualora vengano assolti, o, in caso contrario, mettendoli a morte, [...]».

Il passo aristotelico contribuirebbe a definire il carattere della ζημία cui allude Senofonte nei *Poroi*: chi ruba schiavi viene condannato a morte<sup>22</sup>. Certo un'utilizzazione in questo senso del passo aristotelico dipende dall'interpretazione del termine ἀνδραποδιστής, che alcuni preferiscono rendere con «chi riduce in schiavitù uomini liberi»<sup>23</sup>. Che lo si debba invece interpretare come *ladri di schiavi* mi sembra dovere dipendere dalla similarità

---

<sup>20</sup> Non solo Gortina è la città che – dopo Atene – ha restituito il maggior numero di iscrizioni giuridiche per quanto riguarda il mondo greco di età classica, ma il codice di Gortina è un documento legislativo senza paralleli per quantità e qualità di informazioni che restituisce; cfr. MAFFI 2016, 2 e FARAGUNA 2007, 83 e 2011, 1. Inoltre, il ricorrere di diversi termini giuridici – tra cui anche *doulos* e *oikeus* per indicare giustappunto gli schiavi – tanto nel codice di Gortina quanto nelle iscrizioni ateniesi lascia supporre che il codice di Gortina rappresenti un momento dello sviluppo delle istituzioni di diritto privato comune a tutta la Grecia; cfr. MAFFI 2016, 4.

<sup>21</sup> Sugli Undici cfr. HARRISON 2001b (1971), 17-18 e, sulle loro competenze giudiziarie, 221-232 (su queste ultime cfr. in particolare HANSEN 1976); MACDOWELL 1978, 75 e 148-149; BISCARDI 1982, 57 e HANSEN 1991, 189-191.

<sup>22</sup> A dare una conferma in questo senso è anche Demosth. I 47 (*Prima Filippica*) che, facendo riferimento alla morte che toccava (in seguito a condanna ricevuta) a ladri di schiavi (ἀνδραποδισταί) e a rapinatori (λωποδύται), sembra alludere proprio alle condanne capitali emesse dagli Undici.

<sup>23</sup> HARRIS 2006, 386-387; RHODES 2016; BRUSELLI 2017 e LEWIS 2018, n. 74; cfr. VIANO 1955, che traduce il termine con un generico *rapinatori*, e LOZZA 1991, che opta per *negrieri*.





dei “delitti” espressi dalla triade κλέπτας - ἀνδραποδιστάς - λωποδύτας, indicante quei sottogruppi della categoria dei κακοῦργοι, contro i quali era esperibile la procedura dell’ἀπαγωγή<sup>24</sup>. La mia scelta di traduzione, oltretutto, mi sembra sostenuta anche dall’osservazione di Paulin Ismard, che nella sua recente monografia ha esplicitamente affermato che il termine ἀνδραποδιστής si riferisce, nell’Atene classica, appunto al furto degli schiavi<sup>25</sup>. E, in effetti, anche LSJ propone come traduzione del termine *slave-dealer* («venditore di schiavi») oppure *kidnapper* («rapitore di schiavi»).

L’analisi di diversi passi che riportano il termine in questione – fatto salvo per almeno un’eccezione<sup>26</sup> – mi sembra che avvalori la traduzione di ἀνδραποδιστής come «ladro/rapitore di schiavi», almeno per quanto riguarda il periodo classico.

Aristofane si serve diverse volte nelle sue commedie del termine ἀνδραποδιστής: nei *Cavalieri*, del 424 a.C., esso viene attribuito a Cerbero-Cleone, presentato come un cane che sta in guardia con il solo scopo di cogliere il momento opportuno per rubare e divorare il cibo del padrone-popolo (v. 1030)<sup>27</sup>; nelle *Tesmoforiazuse*, del 411 a.C., invece, compare unitamente a λωποδύται («ladri di vesti») e βωμολόχοι («ladri di offerte») in una triade che allude evidentemente al furto e che è anticipata da un’espressione che fa riferimento ancora una volta alla ghiottoneria (v. 818); nel *Pluto*, del 388 a.C., infine, indica certamente un mercante di schiavi (v. 520), in un passo in cui il mestiere in questione viene indicato come potenzialmente pericoloso per la vita di chi lo esercita (v. 521). Quest’ultimo passo risulta particolarmente interessante, perché sottolinea come la vendita, evidentemente in qualche modo fraudolenta, di schiavi<sup>28</sup> possa avere come esito, per chi la mette in pratica, la perdita della propria vita, possiamo forse immaginare proprio in conseguenza di una condanna a morte espressa dagli Undici, secondo quanto indicato da Aristotele.

<sup>24</sup> A proposito della categoria dei κακοῦργοι cfr. GAGARIN 1999, 185.

<sup>25</sup> ISMARD 2019b, 55 (versione online).

<sup>26</sup> Xen. *Mem.* I 2, 6, in cui il termine ἀνδραποδιστάς si riferisce a coloro che fanno mercato di se stessi (quindi ai semplici *mercanti di schiavi*), vendendo la propria compagnia, con evidente riferimento ai sofisti.

<sup>27</sup> Che l’intenzione sia quella di evocare il tema del furto, unitamente a quelli di ingordigia e ghiottoneria, è evidente anche da un’altra immagine della stessa commedia aristofanea, in cui Cleone è denunciato come ingordo gabbiano macchiato di corruzione e furto (*Eq.* 956-958); cfr. LAURIOLA 2004, 94-95. *Contra* SOMMERSTEIN 1981, 199, secondo il quale il termine *kidnapper* indica «properly one who lives by taking people captive and selling them as slaves».

<sup>28</sup> La vendita di schiavi era, infatti, ad Atene del tutto legittima; cfr. *infra*, n. 35.



Platone nella *Repubblica* (I 344b) utilizza il termine ἀνδραποδισταί in un contesto in cui chiaramente si fa riferimento all'appropriazione indebita di beni altrui, sacri e profani, pubblici e privati, ragion per cui la sua traduzione più efficace è proprio quella di «ladri di schiavi».

Nell'orazione lisiana *Contro Teomnesto* (§ 10), pronunciata nel 384/3 a.C., l'accusatore (il cui nome è ignoto) intenta una querela per ingiurie per essere stato accusato di avere ucciso il padre; Teomnesto si sarebbe difeso sostenendo di non avere mai usato la parola ἀνδροφόνος, che rientrava in una lista di parole vietate dalla legge, ma il suo accusatore gli contesta il tentativo di giocare con le parole e afferma: ἀλλ' οὐδ' ἂν τῶν ἕνδεκα γενόμενος ἀποδέξαιο, [...] εἴ τις παῖδα ἐξαγαγὼν ληφθείη, οὐκ ἂν φάσκοις αὐτὸν ἀνδραποδιστὴν εἶναι, εἶπερ μαχεῖ τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλὰ μὴ τοῖς ἔργοις τὸν νοῦν προσέξεις, ὧν ἕνεκα τὰ ὀνόματα πάντες τίθενται («Se venissi a far parte della magistratura degli Undici, [...] se uno fosse colto a rapire uno schiavo, tu affermeresti che non è un *ladro di schiavi*, se farai questione di parole, e non potrai mente alle cose in vista delle quali tutti usano le parole»)<sup>29</sup>. L'oratore ha qui chiaramente in mente il ruolo degli Undici così come è presentato proprio da Aristotele e lega il termine ἀνδραποδιστής al concetto di furto.

Interessante può anche essere l'analisi di un passo dell'*Antidosi* (§ 90) di Isocrate. L'oratore, difendendo il proprio sistema educativo e rispondendo a Lisimaco che lo accusa di corrompere i giovani (senza però portare alcuna dimostrazione, ma limitandosi a presentare come una pratica esecrabile la corruzione dei giovani), suppone che Lisimaco possa essere accusato di alcuni reati e lo fa con le seguenti parole: «εἰ μὲν τις τοῦτον ἀπαγαγὼν ἀνδραποδιστὴν καὶ κλέπτην καὶ λωποδύτην, [...]»<sup>30</sup>. Ora, se il termine ἀνδραποδιστής viene utilizzato per indicare una persona che si macchia di un reato, è difficile immaginare che lo si possa tradurre semplicemente come *mercante di schiavi*<sup>31</sup>, dal momento che la vendita degli schiavi era ad Atene più che legittima. Così, anche per questa via, sembra che il termine debba indicare un *ladro/rapitore di schiavi*<sup>32</sup> o comunque un individuo che vende lo schiavo in modo fraudolento, quindi non detenendone di fatto la proprietà in modo legittimo.

<sup>29</sup> Lys. X 10-11.

<sup>30</sup> Isocr. XV 90.

<sup>31</sup> Così fa LEE TOO in MIRHADY-LEE TOO 2000, che traduce «If someone were to arrest him as a slave trader, a thief, or a mugger, [...]».

<sup>32</sup> MARZI 1991 (rist. 1996) lo traduce facendo riferimento al furto, ma non esplicitamente agli schiavi: «Se qualcuno lo trascinasse in tribunale per ratto o per furto di denaro o di vesti, [...]»; così come NORLIN 1929: «[...] if anyone were to bring this fellow to trial for kidnapping or stealing or highway robbery, [...]».





Degno di nota può essere anche un passo dell'orazione iperidea *Contro Atenogene*, una δίκη βλάβης intentata da un certo Epicrate, che, invaghitosi di uno schiavo incaricato della gestione di un negozio di profumi di proprietà del meteco Atenogene, avrebbe voluto riscattarlo; salvo, poi, farsi convincere da costui a riscattare anche il fratello e il padre dello schiavo in questione e, quindi, ad acquistare contestualmente anche la bottega di profumi da loro gestita, con annessi però i relativi debiti, del cui ammontare il contratto di vendita non farebbe menzione. Con l'azione giudiziaria da lui presentata Epicrate vuole fare dichiarare invalida la vendita e per farlo cerca di dimostrare che Atenogene non può avvalersi della legge sui contratti, che sono validi solo se giusti e stipulati senza inganno. Senza voler entrare nel merito della causa e delle questioni giudiziarie a essa connesse, già ampiamente discusse<sup>33</sup>, quello che ci interessa è il passo in cui compare, appunto, il termine ἀνδραποδιστής riferito ad Atenogene (col. V, l. 23): ancora una volta diversi traduttori scelgono come resa quella di *kidnapper*<sup>34</sup>, quindi di rapitore; in realtà il riferimento è qui a un individuo che sta cercando di concludere una vendita di schiavi in modo fraudolento, o almeno questo è ciò che gli viene contestato dal compratore.

Anche in Plutarco il termine è utilizzato con un'accezione negativa, che non può essere connessa con il semplice ruolo di venditore di schiavi. Nelle *Quaestiones convivales* (632F; II 1, 7) viene utilizzato in un contesto in cui si parla di coloro che «per scherzo chiamano con nomi offensivi le buone azioni», in un passo in cui viene definito «rapitore» o «tiranno» chi invita a cena ogni giorno un altro, impedendogli, con il suo atto di generosità, di vedere la propria mensa da tanti anni. Più interessante è un passo dei *Proverbi alessandrini* (centuria II, 5) in cui il termine ἀνδραποδιστής è riferito a un individuo di nome Tittigia di cui si dice che era un mercante di schiavi, ma vendette cose altrui; per poi precisare che il proverbio in questione è «contro chi ruba e vende cose altrui». Dal nostro punto di vista è un passo da valorizzare, dal momento che potrebbe intendersi come riferito a chi vende schiavi non propri, dopo averli rubati.

---

<sup>33</sup> MARZI-LEONE-MALCOVATI 1977, 44-47; LAUCIANI 1998, 145-146; WORTHINGTON-COOPER-HARRIS 2001, 87-89 e CECCHI 2009.

<sup>34</sup> BURTT 1954 e COOPER in WORTHINGTON-COOPER-HARRIS 2001; cfr. invece DE FALCO 1947, che afferma che il termine ἀνδραποδιστής indica propriamente «chi rende schiavo un uomo libero», salvo poi precisare che in questo contesto si tratta «di un epiteto generico per designare un farabutto qualsiasi o meglio ancora un epiteto che indica come Atenogene, truffando Epicrate e imponendogli debiti per somme superiori alle sue possibilità, veniva a renderlo schiavo», e MARZI in MARZI-LEONE-MALCOVATI 1977, che sceglie di tradurre il termine come *schiavista*, precisando poi in nota come ἀνδραποδιστής possa significare «chi rapiva e vendeva lo schiavo altrui» o «chi vendeva come schiavo un uomo libero».



È vero che nessuno dei passi citati, né quello dell'*Athenaion Politeia* di Aristotele né gli altri considerati per illuminare il significato del termine ἀνδραποδιστής, riferisce quest'ultimo a schiavi pubblici (δημόσια ἀνδράποδα). Ma è possibile che Senofonte nel passo dei *Poroi* da cui si è partiti faccia riferimento non a una norma che impediva di vendere in modo fraudolento esclusivamente schiavi pubblici che si detenevano in affitto, ma più genericamente a una legge che impediva la vendita di schiavi – pubblici o privati che fossero – da parte di chi non ne deteneva regolarmente la proprietà e che, dunque, prima di essere venditore di schiavi ne era, di fatto, ladro o rapitore. Che, infatti, la vendita di schiavi che si detenevano regolarmente in proprietà fosse ad Atene concessa e legittima è comprovato da diverse attestazioni<sup>35</sup>.

### 3b. Il codice di Gortina

Può essere utile anche un confronto con le leggi di Gortina sugli schiavi, sebbene non vi sia all'interno della legislazione cretese una distinzione tra schiavi privati e pubblici<sup>36</sup>.

Diverse sono le norme che a Creta regolamentano questioni inerenti agli schiavi. Tra i passi di maggiore interesse per il nostro studio possiamo citarne almeno quattro: il primo (VII ll. 10-15) attesta l'esistenza di un mercato in cui potevano essere acquistati schiavi in quanto merce<sup>37</sup>; gli altri tre sono più specificatamente legati a questioni di proprietà (I ll. 16-33 e 47 e X ll. 25-32). I ll. 16-33 e 47 sono passi relativi a schiavi che sono stati rubati o che sono fuggiti presso un tempio: I ll. 16-33 afferma che, una volta verificati *status* e proprietà di uno schiavo sottratto al legittimo proprietario, lo schiavo deve essere restituito (ll. 25-27); alla l. 47, invece, si specifica che, qualora si trovi uno schiavo, evidentemente fuggitivo, che vive presso un tempio, se ne

---

<sup>35</sup> Sull'esistenza ad Atene di un mercato degli schiavi, cfr. LEWIS 2016, 323-325. Cfr. anche Harp. s.v. κύλοι, che, citando Polluce ed Esichio, sostiene la presenza nell'Agorà di luoghi specificatamente deputati alla compravendita di schiavi: la geografia di questi luoghi dipenderebbe dalla necessità di rispettare i requisiti di pubblicità per la vendita degli schiavi, lasciando supporre un controllo statale sulla stessa; cfr. DESCAT 2012, 203. A proposito, poi, della possibilità per la *polis* di essere l'acquirente di uno schiavo, cfr. Rhodes-Osborne, *GHI* 25, ll. 36-42.

<sup>36</sup> Sui termini usati nella legislazione gortinia per indicare gli schiavi cfr. LINK 2001; LEWIS 2013, 392-396; GAGARIN-PERLMAN 2016, 81; GUIZZI 2018, 108-110 e BILE 2019.

<sup>37</sup> α[ἴ] κ' ἐκς ἀγλοῤῃς πρ[ι]άμενος δῶλον. («se uno che compra uno schiavo al mercato [...]», trad.it. GUIZZI 2018). A proposito dell'esistenza a Gortina di un mercato degli schiavi con proprie regole cfr. WILLETTS 1967, 17 e GUIZZI 2018, 154.



deve denunciare la presenza<sup>38</sup>. X II. 25-32, infine, vieta la compravendita o l'utilizzazione come pagamento o dote o pegno di uno schiavo che è già vincolato o che è soggetto di una qualche disputa<sup>39</sup>. È quest'ultimo il passo per noi più interessante. Così come a Creta gli schiavi, che sono oggetto di compravendita sul mercato, non possono essere venduti senza che il loro *status* e la loro proprietà siano verificati, e, soprattutto, non possono essere venduti da chi ne detiene solo temporaneamente i diritti di proprietà, è ragionevole supporre che anche ad Atene, dove gli schiavi erano ugualmente oggetto di compravendita sul mercato, esistesse una normativa che vietava la vendita di schiavi da parte di chi li deteneva in affitto, senza averne la proprietà.

#### 4. L'identificazione degli schiavi

In questo quadro diventa centrale la questione dell'identificazione dei singoli schiavi, fondamentale nel momento in cui era possibile che essi divenissero oggetto di un'azione legale<sup>40</sup>.

Sebbene non esista nessuna fonte che menzioni in modo esplicito registri di schiavi pubblici e gli studiosi abbiano quasi unanimemente riconosciuto l'inesistenza ad Atene di una procedura per il conteggio e l'identificazione della popolazione servile<sup>41</sup>, recentemente Ismard ha sostenuto che le autorità ateniesi erano in grado di contare, e financo di identificare, gli schiavi della città<sup>42</sup>. Secondo lo studioso l'identificazione degli schiavi ad Atene doveva rispondere a due diverse esigenze, una di tipo

<sup>38</sup> LEWIS 2018, 155 e KRISTENSEN 2004, 74.

<sup>39</sup> ἄντρο[π]ὸν μὲ ὀνέθαι κατακείμενον πρὶν κ'αλλύσεται ὁ καταθένης, μεδ'ἀμπίμολον, μεδὲ δέκσαθαι μεδ'ἐπισπένσαθαι μεδὲ καταθέθαι («Non si venda un uomo dato in pegno, prima che chi lo ha dato in pegno non lo riscatti, né un uomo coinvolto in una causa, né venga accettato come pagamento, né come dote, né come pegno.», trad.it. GUIZZI 2018). A proposito delle norme vigenti a Gortina per la compravendita degli schiavi cfr. GAGARIN-PERLMAN 2016, 412-413. Sul significato del participio κατακείμενον all'interno del vocabolario giuridico gortinio cfr. GENEVROIS 2017, 328. Sull'interpretazione di ἄντρο[π]ὸν [...] κατακείμενον come di uno schiavo cfr. MAFFI 2016, 16, che sottolinea come questa norma sia letta come completamento di quella serie di norme presenti in IC IV 47, tutte relative agli schiavi "dati in pegno". Sulla norma in questione della legislazione gortinia, che «vieta di compiere ogni negozio suscettibile di sottrarre lo schiavo al controllo dell'attuale possessore, convenuto o creditore pignoratorio che sia», cfr. MAFFI 2003, 49-50.

<sup>40</sup> ISMARD 2019a, 54.

<sup>41</sup> VLASSOPOULOS 2009, 356, che sottolinea in generale l'impossibilità per gli Ateniesi di fissare lo stato personale di tutta la popolazione residente in base a registri o elenchi; e FARAGUNA 2014, 177, che esclude che esistesse ad Atene qualsiasi forma di registro ufficiale degli schiavi.

<sup>42</sup> ISMARD 2019a e 2019b, cap. I.II.



fiscale e una di tipo legale: la prima prevedeva la necessità di identificare lo schiavo in quanto merce facente parte di un patrimonio, quindi non richiedeva che lo schiavo fosse identificato in relazione alla sua identità personale; la seconda, invece, prevedeva l'identificazione certa di un individuo e del rapporto di dipendenza di cui era parte, dal momento che lo schiavo stesso poteva essere oggetto di un contenzioso legale<sup>43</sup>. Nell'ambito del presente studio è certamente il secondo aspetto che risulta coinvolto: se era vietata la vendita fraudolenta di schiavi detenuti in affitto, era importante che lo schiavo in sé fosse identificabile sia come individuo sia nel suo rapporto di dipendenza dal padrone che lo aveva concesso in affitto, nel caso specifico connesso al passo senofonteo da cui siamo partiti la *polis*. Così sembra necessario ipotizzare l'esistenza ad Atene di registri il cui scopo era quello di assicurare i diritti dei proprietari sugli schiavi e che quindi prevedevano una registrazione relativa alla loro identità personale. Per argomentare l'esistenza di simili registri Ismard parte dall'analisi della pratica burocratica della *καταγραφή* in uso nell'Egitto tolemaico e con cui si registravano le modifiche di proprietà, immobiliare e servile: essa poteva essere utilizzata in contesto legale per rivendicare il proprio diritto su un bene immobile o su uno schiavo<sup>44</sup>. A suggerire che una pratica analoga esistesse anche nel mondo greco di età classica è il fatto che è per esso attestata l'esistenza di registri relativi alle transazioni immobiliari finalizzati a prevenire eventuali controversie future attraverso un controllo preventivo sulla legalità delle transazioni<sup>45</sup>. Certo non abbiamo attestazione di una pratica analoga per quanto riguarda gli schiavi, ma, a parte il fatto che essi erano parzialmente assimilati dal punto di vista giuridico ai beni immobili<sup>46</sup>, conserviamo una nota di Esichio (*s.v.* ἐν λευκώμασιν)<sup>47</sup> che menziona una

<sup>43</sup> ISMARD 2019a, 54-55.

<sup>44</sup> ISMARD 2019a, 62.

<sup>45</sup> ISMARD 2019a, 64; cfr. FARAGUNA 2000, 71-74, che valorizza in questo senso un passo del trattato *Sui contratti* di Teofrasto (fr. 650 FORTENBAUGH = Stobaeus IV 2, 20).

<sup>46</sup> HARRISON 2001a (1968), 234-236 e 311.

<sup>47</sup> Cfr. Hesychius, *s.v.* ἐν λευκώμασιν (ἐν λευκώμασιν· ἔθος ἦν τὰ πιπρασκόμενα χωρία ἢ σώματα δημοσία ἀπογράφεσθαι ἐν σανίσι λευκαῖς, οἱ δὲ πυξίοις κεχρισμένοις λευκῇ γῆ, τὰ ὀνόματα καὶ τῶν κτημάτων καὶ τῶν ἀνδραπόδων καὶ τῶν προιαμένων αὐτά, ἴν' εἴ τις βουλευθῆι αἰτιάσασθαι ἐπ' ἀδείας ἔχοι ἐντυχῶν τῷ λευκώματι. «Su tavolette bianche: era consuetudine registrare pubblicamente proprietà terriere e schiavi, e su tavolette di gesso bianco i nomi sia delle proprietà sia degli schiavi sia di chi li acquista, affinché, se qualcuno volesse chiedere per avere la certezza, avendo consultato la tavoletta bianca, saprebbe la cosa»; trad.it. a cura dell'autore del presente lavoro). La medesima notizia è anche nel *Corpus Paroemiographorum Graecorum I, App. II, 63* [LEUTSCH-SCHNEIDEWIN] *s.v.* ἐν λευκώμασιν ἐγγράφης (ἐν λευκώμασιν ἐγγράφης· ἔθος ἦν τὰ πιπρασκόμενα χωρία ἢ σώματα δημοσία ἐγγράφεσθαι ἐν σανίσι λευκαῖς ἢ πυξίναις



registrazione pubblica sia per i terreni sia per gli schiavi<sup>48</sup> e che, se non fosse così vaga quanto a contesto, potrebbe essere considerata una valida prova dell'esistenza ad Atene di registri di vendita di terre e schiavi<sup>49</sup>.

E, se la testimonianza di Esichio fosse considerata attestazione per Atene dell'esistenza di registri di vendita di schiavi da cui emergeva con chiarezza l'identità degli stessi, quando Platone nel libro XI delle *Leggi* (XI 914c-d)<sup>50</sup>, trattando di norme sulla proprietà e in particolare di casi di appropriazione indebita, menziona l'uso da parte dei magistrati dei registri di vendita allo scopo di individuare il legittimo proprietario di un bene, non starebbe inventando un dispositivo sconosciuto da creare per un'ipotetica città ideale, ma starebbe invitando a sfruttare in ambito legale un tipo di documentazione scritta già esistente in ambito poleico<sup>51</sup>. E, per quanto questi registri siano attestati per la fine del IV secolo per Mykonos (*SIG*<sup>3</sup>, 1215) e Tenedo (*IG XII 5*, 872)<sup>52</sup>, è decisamente più probabile che Platone si rifacesse alla realtà ateniese<sup>53</sup>.

---

κεχρισμέναις λευκή γῆ καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τῶν κτημάτων καὶ τῶν ἀνδραπόδων καὶ τῶν πριαμένων αὐτά, ἵνα εἴ τις αἰτιάσασθαι βουληθείη ἐπ' ἀδείας ἔχη ἐντυχῶν τῶ λευκώματι.), il che – come osserva giustamente FARAGUNA 2000, 68 – «rende verosimile l'ipotesi che la pratica dovesse essere ampiamente diffusa e conosciuta».

<sup>48</sup> ISMARD 2019a, 66-67.

<sup>49</sup> HARRISON 2001a (1968), 311.

<sup>50</sup> Cfr. Plat. *Leg.* XI 914c-d: ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος, πρὸς τῶ ἀνελεύθερος εἶναι δοκεῖν καὶ ἀκοινώνητος νόμων, δεκαπλάσιον τῆς τιμῆς τοῦ κινήθεντος ἀποτινέτω τῶ καταλιπόντι. ἐὰν δέ τις ἐπαιτιάται τῶν αὐτοῦ χρημάτων ἔχειν τινὰ πλεόν ἢ καὶ μικρότερον, ὁ δὲ ὁμολογῇ μὲν ἔχειν, μὴ τὸ ἐκείνου δέ, ἂν μὲν ἀπογεγραμμένον ἦ παρὰ τοῖς ἀρχουσιν τὸ κτήμα κατὰ νόμον, τὸν ἔχοντα καλείσθω πρὸς τὴν ἀρχὴν, ὁ δὲ καθιστάτω. Γενομένου δὲ ἐμφανοῦς, ἐὰν ἐν τοῖς γράμμασιν ἀπογεγραμμένον φαίνεται ποτέρου τῶν ἀμφισβητούντων, ἔχων οὗτος ἀπίτω· («Se invece il colpevole è un libero cittadino, con fama d'essere un poco di buono, insofferente alle leggi, sia costretto a pagare il decuplo del valore dell'oggetto asportato a chi l'aveva lasciato. Se poi uno accusa un altro di trattenere indebitamente sue proprietà di scarso o notevole valore, e se quest'altro, pur riconoscendo di possedere tali beni, non ammette però che siano di quello, qualora si tratti di una proprietà registrata a norma di legge presso le autorità competenti, il detentore sia citato in giudizio, e sia costretto a costituirsi. Chiarita la questione, una volta che dai registri risulti quale dei due contendenti è il legittimo proprietario, questi, avuto il suo, se ne vada»; trad.it. RADICE in REALE 2000).

<sup>51</sup> PIÉRART 2008<sup>2</sup>, 175, che, anche in termini generali, nota che nelle *Leggi* è tale la convivenza di elementi innovativi e di prestiti dalla tradizione che non è facile distinguere ciò che è frutto unicamente del progetto platonico di città ideale; ISMARD 2019a, 68-69.

<sup>52</sup> ZELNICK-ABRAMOVITZ 2015, 57-59. Sempre per Tenedo si possono ricordare, di analogo contenuto rispetto a *IG XII 5*, 872 anche *IG XII 5*, 874-875-876-877 e *SEG XL*, 698-699; su questi registri di vendita cfr. FARAGUNA 2000, in part. 88-90.

<sup>53</sup> Sulla possibilità di utilizzare le *Leggi* platoniche per lo studio del diritto attico, cfr. BISCARDI 1982, 32-33, che sottolinea come Platone faccia «riferimento continuo alle leggi».





Ad avvalorare l'idea che esistessero liste di schiavi che permettevano la loro identificazione e unitamente di conoscere le loro abilità, sono anche alcuni documenti epigrafici, che presentano l'indicazione di una scelta per alzata di mano (κεχειροτονήμενος) degli schiavi pubblici cui affidare determinati compiti<sup>54</sup>. Se essi venivano nominati per alzata di mano per lo svolgimento delle loro funzioni, chi votava – ovvero la comunità civica – doveva essere in grado di conoscere le loro competenze e questo non poteva prescindere dall'esistenza di liste ufficiali<sup>55</sup>.

Quanto alla possibilità di identificazione degli schiavi, dunque, sembra di poter sostenere che nell'Atene classica la *polis* aveva a disposizione documenti atti a determinare in contesto giuridico l'identità di un individuo di stato servile<sup>56</sup>; e se nella maggior parte dei casi l'identità scritturale e amministrativa degli schiavi non sembra aver avuto spazio in ambito giudiziario, Senofonte lascia pensare che ciò potesse avvenire.

## 5. Conclusioni

Pur nell'assenza di testimonianze esplicite in questo senso<sup>57</sup>, l'esistenza di una legge che imponeva una pena per i locatari di schiavi pubblici che tentassero di venderli in modo fraudolento e per gli eventuali acquirenti risulta avere un certo grado di probabilità; e nulla nella configurazione sintattica del passo di Senofonte che a essa si riferisce (*Poroi* 4, 21) lascia supporre che l'affermazione dello storico non rifletta un dato di fatto (cfr. § 2).

A contribuire a questa interpretazione del testo senofonteo sono un passo dell'*Athenaion Politeia* (52, 1) di Aristotele – illuminato da altri passi della tradizione letteraria utili a individuare il corretto senso del termine ἀνδραποδιστής (cfr. § 3a) – e il fatto che anche la legislazione gortinia (X, ll. 25-32) specificava l'impossibilità per chi si fosse trovato temporaneamente in possesso di uno schiavo altrui di venderlo (cfr. § 3b). Aristotele, in particolare, permetterebbe anche di individuare la pena di cui parla Senofonte nella pena di morte.

---

della città di cui è cittadino», e n. 32, con riferimento alla bibliografia precedente a riguardo; per accenni rapidi alla questione cfr., da ultimo, ORANGES 2020, §1, con indicazioni bibliografiche precedenti.

<sup>54</sup> *I. Eleusis*, n° 159 ll. 60-61 (Eucle) e n° 177 ll. 12 e 205 (Telofilo).

<sup>55</sup> ISMARD 2014, 734 e n. 40.

<sup>56</sup> ISMARD 2019a, 71.

<sup>57</sup> A proposito delle scarse notizie pervenuteci sugli schiavi cfr. COHEN 2018, in part. 21 e 33.





Il passo senofonteo, inoltre, può essere utilizzato come conferma del fatto che gli schiavi pubblici erano ad Atene marchiati con un sigillo (cfr. § 2 e n. 17) e che esisteva ad Atene un registro degli schiavi pubblici che permetteva la loro identificazione personale nonché la conoscenza del rapporto di dipendenza di cui era parte. Sulla base di questo registro la *polis* avrebbe potuto verificare, al termine del periodo di locazione, l'identità degli schiavi pubblici che avesse concesso in affitto, e avrebbe potuto rivalersi in tribunale contro l'eventuale locatario disonesto (cfr. § 4).

Livia De Martinis  
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)  
Dipartimento di storia, archeologia e storia dell'arte  
Largo A. Gemelli, 1 Milano  
livia.demartinis@gmail.com  
on line dal 26.11.2022

#### *Bibliografia*

- BILE 2019  
M. Bile, *Woikeus et dōlos à Gortyne au Ve siècle*, in L. Gagliardi – L. Pepe (Eds.), *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, Milano 2019, 19-48.
- BISCARDI 1982  
A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Varese 1982.
- BODEI GIGLIONI 1970  
*Xenophontis De vectigalibus*, a cura di G. Bodei Giglioni, Firenze 1970.
- BRUSELLI 2017<sup>7</sup>  
Aristotele, *La costituzione degli Ateniesi*, a cura di M. Bruselli, Milano 2017<sup>7</sup>.
- BURTT 1954  
Minor Attic Orators, II: *Lycurgus, Dinarchus, Demades, Hyperides*, ed. J.O. Burtt, London 1954.
- CECCHI 2009  
*Iperide, Contro Atenogene*, a cura di S. Cecchi, Roma 2009.
- COBETTO GHIGGIA 2012  
P. Cobetto Ghiggia, *Schiavi marchiati a fuoco nell'Atene di età classica? (Andoc., fr. 3.5 Dalmeyda)*, «Rivista di diritto ellenico» 2 (2012), 27-44 (= in A. di Nardo – G.A. Lucchetta, a cura di, *Nuove e antiche schiavitù, Atti del convegno internazionale, Chieti-Pescara, 4-6 marzo 2008*, Pescara 2012, 67-82).
- COHEN 2018  
E.E. Cohen, *Identifying Athenian Slaves: "Corrective Interpretationes" Ancient and Modern*, in B. Biscotti (a cura di), *Kállistos Nómo. Scritti in onore di Alberto Maffi*, Torino 2018, 15-34.
- CUNIBERTI 2000  
G. Cuniberti, *Iperbolo. Ateniese infame*, Bologna 2000.



- DE FALCO 1947  
Iperide, *Le orazioni in difesa di Eussenippo e contro Atenogene*, a cura di V. De Falco, Napoli 1947.
- DE MARTINIS 2018  
L. De Martinis, *Eubulo e i Poroi di Senofonte. L'Atene del IV secolo tra riflessione teorica e pratica politica*, Trieste 2018.
- DESCAT 2012  
R. Descat, *À quoi ressemble un marché d'esclaves ?*, dans V. Chankowski – P. Karvonis (Édd.), *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 201-209.
- DOTY 2003  
Xenophon, *Poroi*, ed. R. Doty, Lewiston 2003.
- DUBOIS 2003  
P. duBois, *Slaves and Other Objects*, Chicago-London 2003.
- FARAGUNA 2000  
M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, «Chiron» 30 (2000), 65-115.
- FARAGUNA 2007  
M. Faraguna, *Tra oralità e scrittura: diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto*, «Etica&Politica» 9.1 (2007), 75-111.
- FARAGUNA 2011  
M. Faraguna, *Legislazione e scrittura nella Grecia arcaica*, «ZPE» 177 (2011), 1-20.
- FARAGUNA 2014  
M. Faraguna, *Citizens, Non-citizens and Slaves: Identification Methods in Classical Greece*, in M. Depauw – S. Coussement (Eds.), *Identifiers and Identification Methods in the Ancient World*, Leuven 2014, 165-183.
- FORSDYKE 2021  
S. Forsdyke, *Slaves and Slavery in Ancient Greece*, Cambridge 2021.
- GAGARIN 1999  
M. Gagarin, *Who were the Kakourgoi? Career Criminals in Athenian Law*, in G. Thür – F.J. Fernandes Nieto (Hgg.), *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.- 9. September 1999), Köln-Wiemar-Wien 2003, 183-191.
- GAGARIN-PERLMAN 2016  
M. Gagarin – P. Perlman, *The Laws of Ancient Crete c. 650-400 BCE*, Oxford 2016.
- GAUTHIER 1976  
Ph. Gauthier, *Un commentaire historique des Poroi de Xénophon*, Genève 1976.
- GENEVROIS 2017  
G. Genevrois, *Le vocabulaire institutionnel crétois d'après les inscriptions (VII<sup>e</sup>-II<sup>e</sup> s.av. J.-C.). Étude philologique et dialectologique*, Genève 2017.
- GUIZZI 2018  
F. Guizzi, *Gortina (1000-450 a.C.). Una città cretese e il suo codice*, Napoli 2018.
- HANSEN 1976  
M.H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Epegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes*, Odense 1976.
- HANSEN 1991  
M.H. Hansen, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and Ideology*, Oxford-Cambridge, Mass. 1991



- HARRIS 2006  
E.M. Harris, *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens: Essays on Law, Society and Politics*, Cambridge-New York 2006.
- HARRISON 2001a (1968)  
A.R. Harrison, *Il diritto ad Atene, I: La famiglia e la proprietà*, Alessandria 2001 (ed.orig. *The Law of Athens, I: The Family and Property*, Oxford 1968).
- HARRISON 2001b (1971)  
A.R.W. Harrison, *Il diritto ad Atene, II: La procedura*, Alessandria 2001 (ed. orig. *The Law of Athens, II: Procedure*, Oxford 1971).
- ISMARD 2011  
P. Ismard, *Les esclaves publics des cités grecques: qu'est-ce qu'un statut personnel?*, «EHHD» 43 (2011), 27-41.
- ISMARD 2013  
P. Ismard, *Public Slavery, Politics and Expertise in Classical Athens*, «CHS Research Bulletin» 1.2 (2013).
- ISMARD 2014  
P. Ismard, *Le simple corps de la cité. Les esclaves publics et la question de l'État grec*, «AHSS» 69.3 (2014), 723-751 (= *The Single Body of the City: Public Slaves and the Question of the Greek State*, «AHSS» 69.3, 2014, 505-532).
- ISMARD 2015  
P. Ismard, *La démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne*, Paris 2015 (= *Democracy's Slaves. A Political History of Ancient Greece*, Harvard 2017).
- ISMARD 2019a  
P. Ismard, *Dénombrer et identifier les esclaves dans l'Athènes classique*, dans R. Guicharrouse – P. Ismard – M. Vallet – A.-E. Veisse (Édd.), *L'identification des personnes dans les mondes grecs*, Paris 2019, 51-75.
- ISMARD 2019b  
P. Ismard, *La cité et ses esclaves. Institution, fictions, expériences*, Paris 2019.
- JACOB 1928  
O. Jacob, *Les esclaves publics à Athènes*, Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège 35, Paris 1928.
- JONES 1987  
C.P. Jones, *Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity*, «JRS» 77 (1987), 139-155.
- KAMEN 2010  
D. Kamen, *A Corpus of Inscriptions: Representing Slave Marks in Antiquity*, «Memoirs of the American Academy in Rome» 55 (2010), 95-110.
- KLEES 1998  
H. Klees, *Sklavenleben im Klassischen Griechenland*, Stuttgart 1998.
- KRISTENSEN 2004  
K.R. Kristensen, *Codification, Tradition and Innovation in the Law Code of Gortyn*, «Dike» 7 (2004), 135-168.
- LAUCIANI 1998  
P. Lauciani, *Alcune note al testo di Iperide, "Contro Atenogene"*, «RCCM» 40.1/2 (1998), 145-154.
- LAUFFER 1955/56  
S. Lauffer, *Die Bergwerkssklaven von Laureion*, Wiesbaden 1955/56.
- LAURIOLA 2004  
R. Lauriola, *Eracle e Cleone: sulla duplicità di un'immagine aristofanea*, «Eikasmos» 15 (2004), 85-99.



## LEWIS 1990

D. Lewis, *Public Property in the City*, in O. Murray – S. Price (Eds.), *The Greek City from Homer to Alexander*, Oxford 1990, 245-263.

## LEWIS 2013

D. Lewis, *Slaves Marriages in the Laws of Gortyn: A Matter of Rights?*, «Historia» 62 (2013), 390-416.

## LEWIS 2016

D.M. Lewis, *The Market for Slaves in the Fifth- and Fourth-century Aegean. Achaemenid Anatolia as a Case of Study*, in E.M. Harris – D.M. Lewis – M. Woolmer (Eds.), *The Ancient Greek Economy*, Cambridge-New York 2016, 316-336.

## LEWIS 2018

D. Lewis, *Greek Slave Systems in Their Eastern Mediterranean Context, c. 800-146 BC*, Oxford 2018.

## LINK 2001

S. Link, *'Dolos' und 'woikeus' im Recht von Gortyn*, «Dike» 4 (2001), 87-112.

## LOZZA 1991

Aristotele, *La costituzione degli Ateniesi*, a cura di G. Lozza, Milano 1991.

## MACDOWELL 1978

D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athen*, New York 1978.

## MAFFI 2003, 49-50

A. Maffi, *La legittimità a stare in giudizio del kosmos gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)*, in G. Thür – F.J. Fernandes Nieto (Hgg.), *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.- 9. September 1999, Köln-Wiemar-Wien 2003), 37-56.

## MAFFI 2016

A. Maffi, *The Laws of Gortyn and Their Cretan Context*, in E.M. Harris (Ed.), *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, online 2016 (DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199599257.013.9).

MARCHANT 1968<sup>2</sup>

Xenophon, *Scripta Minora*, ed. E.C. Marchant, Cambridge (Mass.)-London 1968<sup>2</sup>.

## MARZI 1991 (rist. 1996)

Isocrate, *Orazioni*, II, a cura di M. Marzi, Torino 1991 (rist. 1996).

## MARZI-LEONE-MALCOVATI 1977

Oratori attici minori, I: *Iperide, Eschine, Licurgo*, a cura di M. Marzi – P. Leone – E. Malcovati, Torino 1977.

## MIRHADY-LEE TOO 2000

Isocrates, I, eds. D.C. Mirhady – Y. Lee Too, Austin (TX) 2000.

## NORLIN 1929

Isocrates, II, ed. G. Norlin, London 1929.

## ORANGES 2020

A. Oranges, *La tutela degli orfani nelle Leggi di Platone: una risposta alle aporie della prassi ateniese*, «Erga-Logoi» 8.2 (2020), 25-53.

PIERART 2008<sup>2</sup>

M. Piérart, *Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la Constituion des Lois*, Paris 2008<sup>2</sup>.

## PISCHEDDA 2018

Senofonte, *I Poroi*, a cura di E. Pischedda, Studi e testi di storia antica 25, Pisa 2018.

## PORCIANI 2018

L. Porciani, *Appunti sulla schiavitù greca. Il caso dei demosioi ad Atene*, in M. Simonazzi – T. Casadei (a cura di), *Nuove e antiche forme di schiavitù*, Napoli 2018, 25-38.



- REALE 2000  
Platone, *Tutti gli scritti*, a cura di G. Reale, Milano 2000.
- RHODES 2016  
Aristotele, *Costituzione degli Ateniesi (Athenaion Politeia)*, a cura di P.J. Rhodes, Firenze 2016.
- SCHÜTRUMPF 1982  
E. Schütrumpf, *Xenophon. Vorschläge zur Beschaffung von Geldmitteln oder über die Staatseinkünfte*, Darmstadt 1982.
- SOMMERSTEIN 1981  
*The Comedies of Aristophanes, II: Knights*, ed. A.H. Sommerstein, Warminster 1981.
- TODD 1993  
S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.
- TORDOFF 2013  
R. Tordoff, *Introduction: Slaves and Slavery in Ancient Greek Comedy*, in B. Akrigg – R. Tordoff (Eds.), *Slaves and Slavery in Ancient Greek Comic Drama*, Cambridge 2013, 1-62.
- VIANO 1955  
Aristotele, *Politica e Costituzione di Atene*, a cura di C.A. Viano, Torino 1955.
- VLASSOPOULOS 2009  
K. Vlassopoulos, *Slavery, Freedom and Citizenship in Classical Athens: Beyond a Legalistic Approach*, «European Historical Review» 16.3 (2009), 347-363.
- WATERFIELD-CARTLEDGE 2006 (1997)  
Xenophon, *Hiero the Tyrant and Other Treatises*, eds. R. Waterfield – P. Cartledge, London 2006 (1997).
- WHITEHEAD 2019  
Xenophon, *Poroi. Revenue-Sources*, ed. D. Whitehead, Oxford 2019.
- WILLETTS 1967  
R.F. Willetts, *The Law Code of Gortyn*, Berlin 1967.
- WORTHINGTON-COOPER-HARRIS 2001  
Dinarchus, Hyperides and Lycurgus, eds. I. Worthington – C.R. Cooper – E.M. Harris, Austin (TX) 2001.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ 2015  
R. Zelnick-Abramovitz, *Public Registers of Land Sales in Ancient Greece*, in É. Jakab (Ed.), *Sale and Community Documents from the Ancient World. Individuals' Autonomy and State Interference in the Ancient World. Proceedings of a Colloquium supported by the University of Szeged. Budapest 5-8.10.2012*, Trieste 2015, 41-65.



### Abstract

I *Poroi* di Senofonte (4, 21) sembrano attestare l'esistenza ad Atene di una legge che impediva la vendita e l'esportazione di schiavi – pubblici? privati? pubblici e privati? – da parte di chi li deteneva semplicemente in affitto: questa legge prevedeva una pena, forse di morte (cfr. Arist. *Ath.Pol.* 52, 1), sia per il venditore sia per l'acquirente. A rendere particolarmente difficile la violazione della legge in questione per quanto riguarda gli schiavi pubblici era – dice sempre il passo senofonteo – il fatto che essi erano marchiati, e quindi facilmente identificabili (cfr. Andoc. Fr. 5 Blass = *schol. Ar. V.* 1007). Inoltre, a partire dal fatto che gli schiavi potevano evidentemente essere oggetto di un contenzioso legale in cui era centrale la loro identificazione personale, è ipotizzabile l'esistenza di registri di schiavi utilizzabili anche in tribunale.

Parole chiave: *Athenaion Politeia*, *Poroi*, registro degli schiavi, schiavi pubblici, sigillo pubblico

Xenophon's *Poroi* (4, 21) seems to attest to the existence in Athens of a law that prevented the sale and export of slaves – public? private? public and private? – by those who merely held them for hire: this law provided a penalty, perhaps death (cf. Arist. *Ath.Pol.* 52, 1), for both seller and buyer. Making the violation of the law in question particularly difficult with regard to public slaves was – the Xenophontean passage says – the fact that they were marked, and thus easily identifiable (cf. Andoc. Fr. 5 Blass = *schol. Ar. V.* 1007). Moreover, from the fact that slaves could evidently be the subject of legal litigation in which their personal identification was central, the existence of slave records that could also be used in court is conceivable.

Keywords: *Athenaion Politeia*, *Poroi*, public seal, public slaves, record of slaves